

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

I Settore III Servizio

Ufficio Politiche Sociali

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI
ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA COMUNICAZIONE E ALLA MEDIAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

1.	Definizioni	pag. 3
2.	Disciplina normativa dell'appalto e requisiti di partecipazione.....	pag. 3
3.	Descrizione del servizio	pag. 4
4.	Sistema di selezione del contraente.....	pag. 5
5.	Criteri di valutazione.....	pag. 5
6.	Durata.....	pag. 7
7.	Valore del contratto	pag. 7
8.	Condizioni dello svolgimento del servizio	pag. 7
9.	Fatturazione e pagamenti	pag. 8
10.	Penali e sistema cauzionale	pag. 8
11.	Modalità di realizzazione	pag. 9
12.	Esecuzione in danno.....	pag. 9
13.	Obbligazioni dell'impresa appaltatrice	pag. 10
14.	Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro	pag. 10
15.	Proprietà dei prodotti	pag. 11
16.	Brevetti industriali e diritti d'autore	pag. 11
17.	Obblighi di riservatezza	pag. 12
18.	Trattamento dei dati	pag. 12
19.	Anticipo di fornitura	pag. 13
20.	Danni e responsabilità	pag. 13
21.	Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	pag. 13
22.	Subappalto.....	pag. 14
23.	Risoluzione del contratto	pag. 14
24.	Recesso	pag. 14
25.	Forma del contratto e Foro competente in caso di controversie	pag. 15

1. Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- Provincia di Campobasso: **Amministrazione/Committente**
- Impresa o raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario: **Impresa appaltatrice**
- Aggiudicatario e Amministrazione/Committente: **Parti**
- Assistenza alla Comunicazione: **Servizio**

2. Disciplina normativa dell'appalto e requisiti di partecipazione

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D. Lgs. n.163/06, dalle disposizioni previste dal bando di gara, dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

Nell'esecuzione contrattuale l'impresa appaltatrice è tenuta a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando le seguente gerarchia:

1. Bando di gara.
2. Capitolato Speciale.

Si individuano come requisiti di partecipazione:

- l'iscrizione dell'impresa alla CCIAA da almeno tre anni.

Sono ammesse costituzioni di Associazioni Temporanee di Imprese, ai fini di sostenere la maggiore capacità specialistica, nella quale almeno la capogruppo abbia i requisiti di ammissione e la mandataria abbia le capacità di gestione specialistica della presente attività rappresentata nella descrizione del servizio reso anche per periodi inferiori al triennio.

- aver svolto le prestazioni oggetto del presente appalto (servizio di assistenza alla comunicazione e alla mediazione scolastica), in favore di pubbliche amministrazioni, negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, almeno per complessivi 180 giorni, anche non consecutivi. (A tal fine dovrà essere presentato, a pena di esclusione, l'elenco dei principali servizi prestati con l'indicazione dettagliata delle attività svolte, dei corrispettivi contrattuali, del periodo di riferimento delle attività, delle stazioni appaltanti pubbliche;

- numero medio di dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato, non inferiore a quattro negli ultimi tre anni solari 2007, 2008 e 2009;

- aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari (2007, 2008 e 2009) un fatturato complessivo pari ad € 381.000,00. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, tale requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60 % dalla impresa mandataria e per almeno il 10 % dalle imprese mandanti;

- capacità economica e finanziaria dell'offerente, dichiarata da almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Descrizione del servizio

Oggetto dell'appalto è il servizio integrato di assistenza alla comunicazione e alla mediazione per gli alunni con handicap sensoriale ovvero ogni altro disagio relazionale, comunicazionale frequentanti scuole pubbliche di secondo grado situati nella Provincia di Campobasso per l'anno scolastico 2010/11.

Le richieste per usufruire del servizio saranno proposte dall'ufficio coordinatore delle attività, previa adeguata informazione da parte dello stesso presso gli Istituti Scolastici interessati. Il servizio viene erogato in base ad un progetto individualizzato e condiviso con le istituzioni scolastiche per ciascun utente tenuto conto dell'apporto del mediatore scolastico.

Il servizio è di norma espletato presso l'Istituto Scolastico, da concordarsi con l'ufficio amministrativo delle Politiche Sociali.

In caso di aggiudicazione, il progetto dovrà ritenersi obbligatoriamente vincolante e da realizzare, gestire e monitorare conformemente alle prescrizioni del presente CSA.

La Provincia di Campobasso intende principalmente creare le condizioni per l'assolvimento dell'integrazione scolastica, per il raggiungimento di livelli di istruzione superiore, quindi, favorire un percorso relazionale, sociale, formativo, didattico finalizzato all'inserimento lavorativo dell'assistito.

Le attività richieste al proponente prevedono lo svolgimento del servizio di assistenza alla comunicazione e alla mediazione.

Il servizio ha lo scopo di abbattere ogni sorta di barriera alla comunicazione in ambito scolastico, per agevolare l'integrazione e l'inserimento degli studenti con disagio comunicazionale, attraverso:

- l'ausilio di assistenti alla comunicazione, competenti nelle tecniche di comunicazione alternativa aumentativa – CAA ;
- l'attività di coordinamento del servizio, ivi inclusa la garanzia della continuità dell'intervento e la sostituzione dell'assistente alla comunicazione in malattia o assente per qualsivoglia motivo;
- l'espletamento del servizio, ove richiesto, anche in occasione di viaggi d'istruzione, visite guidate o altre attività, preventivamente concordate e per un massimo di tre ore in aggiunta di quelle ordinarie espletate durante le ore di attività scolastica;
- attività di monitoraggio (accoglienza, passaggio, diversità metodologico-didattica, analisi risorse/competenze, approccio educativo, formazione/aggiornamento operatori, presa in carico degli utenti, valutazione/analisi, elaborazione dati presentazione globale del servizio in una conferenza aperta al pubblico).

L'impresa appaltatrice opererà presso le scuole destinatarie del servizio tutti i giorni in cui si svolgeranno le lezioni o altre attività didattiche e/o culturali. Il servizio coinciderà con l'inizio e la fine delle attività didattiche. L'impresa provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa (infortuni e RCA) per tutte le attività scolastiche che si svolgono sia all'interno degli istituti sia all'esterno e dovrà altresì assicurare la disponibilità degli assistenti alla comunicazione e un recapito telefonico.

L'impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere l'elenco degli assistenti con l'indicazione degli Istituti e degli alunni destinatari del servizio, ad assicurare, ove possibile, la continuità nell'assegnazione dell'assistente all'alunno, nonché a fornire tutte le comunicazioni necessarie alla Provincia di Campobasso, I° Settore III° Servizio, collaborando direttamente con il responsabile dell'ufficio delle politiche sociali.

Ai fini del pagamento delle spettanze si terrà conto della data di inizio del servizio presso ciascuna delle scuole interessate.

Le figure professionali richieste per l'espletamento del servizio sono:

- **n. 11 Assistenti alla Comunicazione** che abbiano svolto attività nell'area della integrazione e della comunicazione scolastica con particolare attenzione al disagio adolescenziale vista l'operatività nelle scuole pubbliche di grado superiore;
- **n. 1 Coordinatore del Servizio**, che si occupi di strategie organizzative finalizzate al coordinamento dell'attività degli assistenti alla comunicazione nei vari Istituti Scolastici Superiori della provincia;
- **n. 1 Mediatore di Comunità** per gli obiettivi di promozione finalizzati a mettere in campo le migliori risorse della comunità e competenze nella risoluzione delle situazioni di crisi. Obiettivo del progetto è quello di prendersi cura dei contesti scolastici a forte criticità sociale partendo dai riferimenti stabili delle scuole in cui si è già presenti sostenendo attività progettuali integrate anche di tipo individualizzato.

Per tutte le su indicate figure professionali è necessario che dal curriculum vitae risulti che abbiano svolto l'attività in oggetto per non meno di un anno scolastico.

L'impegno lavorativo settimanale di ciascun prestatore (sia esso assistente, coordinatore o mediatore) ammonta a complessive venti (20) ore di cui diciotto (18) di attività di assistenza e due (2) di coordinamento interno.

Il personale in ferie, malattia, permesso, assente o comunque non in grado di essere puntualmente in servizio dovrà essere tempestivamente sostituito in modo da non provocare carenze, inadempienze o danni all'efficacia del servizio.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere, per motivi di comprovata gravità l'avvicendamento o la sostituzione dell'operatore che si ritenesse non idoneo allo svolgimento delle mansioni.

Il Dirigente dell'Ufficio Politiche Sociali verifica periodicamente la corretta esecuzione del servizio attraverso il proprio personale.

Di tutte le attività dovranno essere fornite informazioni sotto il profilo strategico, qualitativo, quantitativo, organizzativo, logistico e temporale.

4. Sistema di selezione del contraente

Alla selezione del contraente si procederà mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, artt. 81 e 83 del D. Lgs, 163/06, da individuarsi mediante l'applicazione di criteri di valutazione di seguito riportati.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

5. Criteri di valutazione

La procedura di valutazione delle offerte prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di **100 punti**, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) **Offerta Tecnica** (massimo punti **80/100**) secondo il seguente dettaglio:

1. **Qualità dell'offerta:** sarà attribuito un punteggio massimo pari a **25 punti** e, nella valutazione, si terrà conto dei seguenti sottocriteri:

- 1.1. Rispondenza del progetto al contesto territoriale e coerenza con gli indirizzi dettati: descrizione dettagliata del tipo di organizzazione offerta sulla base delle richieste contenute nel CSA. (La valutazione sarà effettuata attraverso la formulazione di un giudizio così espresso: punteggio massimo pari a 10 se pienamente rispondente, 5 se parzialmente rispondente o 0 se non rispondente);
- 1.2. Completezza nella descrizione del servizio, delle metodologie e delle tecniche richieste e per il dettaglio del progetto rispetto agli obiettivi fissati nel bando. (La valutazione sarà effettuata attraverso la formulazione di un giudizio così espresso: punteggio massimo pari a 10 se pienamente rispondente, 5 se parzialmente rispondente o 0 se non risponde);
- 1.3. Innovatività delle soluzioni adottate (La valutazione sarà effettuata attraverso la formulazione di un giudizio così espresso: punteggio massimo pari a 5 se pienamente rilevanti, 2 se parzialmente rilevanti o 0 se non rilevanti).

2. **Disponibilità di risorse professionali specialistiche:** il numero delle risorse umane deve essere corrispondente alla composizione prevista nel CSA (11 assistenti, 1 coordinatore e 1 mediatore) con l'esperienza professionale richiesta (curriculum vitae e attestati degli istituti scolastici).

Sarà attribuito un punteggio massimo pari a **40 punti**. La valutazione sarà effettuata attraverso la formulazione di un giudizio così espresso:

2.1. Per la figura degli assistenti alla comunicazione e alla mediazione: punteggio max 35 punti

- Ogni risorsa umana disponibile in più e per un massimo di 5: **1 punto**
- Esperienza lavorativa come assistente alla comunicazione o mediazione nelle scuole superiori: **1 punto** per ogni mese svolto e per un massimo di 20;
- Laurea in materia attinente l'oggetto del presente bando (Psicologia, Scienze della formazione, Scienze dell'educazione, Scienze del Servizio Sociale, Scienze del benessere, Isef, Sociologia): **5 punti**
- Corsi di formazione come assistenti alla comunicazione o mediazione: **2 punti**
- Specializzazione per il sostegno: **2 punti**
- Valutazione di altri titoli dichiarati nel curriculum attinenti al servizio: **1 punto**

2.2 Per la figura del coordinatore: punteggio massimo 5 punti

- Esperienza lavorativa come coordinatore in progetti di assistenza e mediazione scolastica nelle scuole superiori: **1 punto** per ogni attività svolta.

3. **Proposte aggiuntive e/o migliorative:** nell'attribuzione del punteggio saranno valutate eventuali proposte aggiuntive o migliorative del servizio, rispetto a quanto indicato nel CSA, e rilevanti per la realizzazione degli obiettivi prefissati. Sarà attribuito un punteggio massimo pari a **5 punti** per più proposte rilevanti, 2 punti per proposte parzialmente rilevante e 0 punti per proposte irrilevanti.

4. **Certificazione di qualità:** nell'attribuzione del punteggio sarà valutato il grado di certificazione della qualità in possesso dell'offerente nei servizi assimilabili: **EA35 e/o EA 37**. Sarà attribuito un punteggio massimo pari a **10 punti** per entrambe le certificazioni richieste, 5 punti per una sola certificazione e 0 punti per nessuna certificazione.

b) Offerta Economica (massimo punti 20/100)

Il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula: punteggio offerta economica = $(Q_{\text{minima}}/Q_x) * \text{max punti}$, dove Q_{minima} è l'offerta economica per importo più basso, Q_x è l'offerta in esame e l'asterisco è il segno moltiplicatore.

Si precisa altresì che:

- il punteggio finale valevole ai fini dell'aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi rispettivamente ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica;
- la mancanza dei documenti prescritti o il non possesso dei requisiti minimi comporta l'esclusione del concorrente;
- nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento della gara;
- non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o per persone da nominare.

6. Durata

Il servizio avrà la durata massima di 27 settimane nell'arco dell'anno scolastico 2010-2011.

Esso, comunque, decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dall'affidamento del servizio

7. Valore del contratto

L'importo complessivo dell'appalto (per massimo 27 settimane) è stimato in € 127.000,00 (IVA 4% esclusa), in ragione del monte orario presunto a settimana.

L'importo totale è relativo a tutto il complesso dei servizi, delle forniture e/o delle prestazioni che l'impresa aggiudicataria dovrà eseguire in attuazione della proposta progettuale presentata.

L'importo contrattuale potrà subire variazioni, nei limiti del "quinto d'obbligo" ai sensi della normativa vigente.

Gli oneri per il personale assumono il carattere di spesa incompressibile, non soggetta ad alcun ribasso a parità di contratto. Il prezzo di aggiudicazione rimane fisso ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento e in nessun caso sarà suscettibile di revisione. In tale importo sono compresi tutti gli emolumenti ed ogni altro onere previsto dal CCNL nonché le spese di gestione ed ogni altra spesa.

8. Condizioni dello svolgimento del servizio

Sono a carico dell'impresa appaltatrice, intendendosi remunerata con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento del servizio o, comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'impresa appaltatrice si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Il servizio dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente capitolato.

L'impresa appaltatrice si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto (o della lettera — contratto), resteranno ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

L'impresa appaltatrice si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'impresa appaltatrice si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'impresa appaltatrice si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente appalto.

9. Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo sarà erogato dall'Ente appaltante, alla presentazione della documentazione del servizio con rendicontazione di attività, dell'avvenuto adempimento degli obblighi posti a carico dell'impresa appaltatrice dalla vigente normativa, nonché dagli atti di gara. Il pagamento, su rendicontazione mensile (comprensiva dell'attività dei nove assistenti, di un mediatore e di un coordinatore per un impegno settimanale complessivo di 20 ore per ciascun prestatore) dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà con determinazione dirigenziale del Dirigente del I Settore III Servizio, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura attestata dalla documentazione. Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità del servizio, nonché nell'emissione della fattura, interromperà il termine indicato.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

L'impresa appaltatrice è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara.

Tutte le penalità che l'impresa appaltatrice dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanta nei confronti dell'Amministrazione.

E' fatta salva la richiesta dell'impresa appaltatrice del servizio di richiede l'anticipazione del 30% delle spettanze contrattuali con polizza fidejussoria di garanzia in conto anticipo ferma la contabilizzazione in saldo delle risorse erogate in acconto.

10. Penali e sistema cauzionale

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al cronogramma presentato dal soggetto proponente, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale

pari all'importo di euro 500,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di assenza di uno o più assistenti verrà applicata una penale di € 51,65 per ogni giorno di servizio per ciascun operatore assente.

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore del presente contratto: ove le penali raggiungano tale ammontare l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto dall'Ente all'Impresa Appaltatrice; quest'ultima dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Impresa Appaltatrice le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'impresa Appaltatrice è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dalla stessa nell'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Impresa Appaltatrice a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dalla stessa senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa Appaltatrice dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'impresa Appaltatrice prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Il Concorrente è tenuto a presentare cauzione provvisoria e definitiva in caso di aggiudicazione rispettivamente ex artt. 75 e 113 Dlgs n. 163/06

11. Modalità di realizzazione

L'impresa appaltatrice dovrà eseguire la prestazione con personale idoneo, per numero e qualità, alle necessità derivanti dalla realizzazione del progetto; dovrà inoltre presentare, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, un piano operativo esecutivo dettagliato, corredato di relativo organigramma, con tutte le specifiche richieste nell'offerta tecnica. Prima dell'inizio delle attività, il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice nominerà, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un responsabile operativo, il quale avrà specifico mandato di rappresentarla ed impegnarla per tutte le attività inerenti la realizzazione del progetto. Il responsabile operativo sarà l'unico interlocutore e referente del responsabile tecnico ogni qualvolta si presentino problemi relativi al servizio oggetto del presente capitolato. L'impresa potrà sostituire il proprio mandatario, previa comunicazione scritta, senza potere, per questo, invocare una sospensione dell'esecuzione del contratto.

12. Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Impresa Appaltatrice non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spese a carico dell'appaltatrice. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto all'impresa all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

13. Obblighi dell'impresa appaltatrice

L'impresa appaltatrice si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- Effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- Predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza di gestione dati);
- Osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- Comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- Mettere a disposizione un numero di telefono relativo ad un help desk dedicato, con adeguate competenze funzionali e tecniche. Tale recapito deve essere attivo nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.00 in tutti i giorni lavorativi dell'anno, esclusi domeniche e festivi e ed eventuali chiusure aziendali;
- Mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento;
- Fornire un recapito cellulare del responsabile operativo.

Il Concorrente è tenuto a presentare cauzione provvisoria e definitiva rispettivamente ex artt. 75 e 113 d. lgs n. 163/06.

14. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché la continuità lavorativa delle figure professionali precedentemente impegnate nello stesso servizio, ove previsto dai summenzionati contratti e le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La ditta appaltatrice si obbliga, altresì, fatto salvo, in ogni caso, il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa Appaltatrice anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

15. Proprietà dei prodotti

Fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 2, la Provincia di Campobasso acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dalla ditta appaltatrice per conto della Committente in esecuzione del servizio di cui all'oggetto, dei relativi materiali e documenti creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa Appaltatrice o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio.

La Committente potrà pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere, anche solo parzialmente, detti materiali ed opere dell'ingegno.

I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi eventualmente apposti sui prodotti o comunque sul materiale consegnato alla Committente, i diritti di proprietà industriale ed intellettuale su documenti che non siano stati realizzati appositamente per la Committente, in relazione ai quali tuttavia la Committente potrà esercitare in via non esclusiva i diritti di utilizzazione e sfruttamento di cui al precedente comma 1. Sono inoltre salvi i diritti morali degli autori di opere di ingegno di rivendicarne la paternità o gli altri diritti inalienabili ai sensi di disposizioni inderogabili.

Tutti i prodotti e l'ulteriore documentazione creata o predisposta dall'Impresa Appaltatrice per conto della Committente nell'esecuzione contrattuale, non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.

16. Brevetti industriali e diritti d'autore

L'impresa appaltatrice assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).

Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all'Amministrazione, quest'ultima dovrà avvisarne l'impresa, per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.

Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, l'Impresa assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall'Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extragiudizialmente.

Qualora in un giudizio condotto dall'impresa appaltatrice, alla luce dei precetti su esposti, sia pronunciata sentenza definitiva (o sia intervenuta transazione od accordo) che inibisca l'uso, da parte dell'Amministrazione, delle apparecchiature o di parti di esse per violazione di brevetto od altro diritto di proprietà industriale di terzi, l'impresa dovrà, a sua scelta ed a sue spese, alternativamente:

- a) procurare all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;
- b) sostituirle o modificarle così da eliminare l'accertata violazione.

17. Obblighi di riservatezza

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui al comma uno non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Impresa Appaltatrice è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

L'Impresa Appaltatrice potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a gare per appalti.

L'Impresa Appaltatrice si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

18. Trattamento dei dati

Per la esecuzione del servizio descritto dal presente capitolato, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dall'Impresa Appaltatrice alla Committente, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si precisa quanto segue:

- Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente capitolato e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- Dati sensibili: I dati forniti dall'Impresa Appaltatrice non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili";
- Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni e i compiti attinenti alla formazione svolta dall'Ufficio, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990;
- Diritti dell'Impresa Appaltatrice: Relativamente ai suddetti dati, all'impresa, in qualità di interessata, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione della lettera contratto ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

- Si precisa, altresì, che la Committente dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

19. Anticipo di fornitura

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in seguito all'aggiudicazione definitiva, di ordinare la fornitura del servizio (lettera di anticipazione di contratto) anche prima della stipula del contratto in tal caso, l'Impresa Appaltatrice sarà tenuta a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.

20. Danni e responsabilità

La ditta appaltatrice solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'Impresa Appaltatrice è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

L'Impresa Appaltatrice è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'Impresa nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

21. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

E' fatto assoluto divieto all'Impresa Appaltatrice di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all' Impresa Appaltatrice, non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato alla cessionaria l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione la concessionaria può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa Appaltatrice degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

22. Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

23. Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento della ditta appaltatrice anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Impresa Appaltatrice per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa Appaltatrice con Raccomandata A/R nei seguenti casi:

- a) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/00, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall'Impresa Appaltatrice ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- b) quando le penalità raggiungono l'importo del 10% del valore contrattuale;
- c) qualora gli accertamenti antimafia risultassero positivi;
- d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- f) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell'esecuzione del servizio;
- g) negli altri casi previsti dal presente capitolato.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice Civile.

24. Recesso

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa Appaltatrice con lettera raccomandata A/R nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti dell'Impresa Appaltatrice, anche se non gravi;

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- 1) qualora sia stato depositato contro l'Impresa Appaltatrice un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo

scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della stessa;

2) qualora l'Impresa Appaltatrice perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara;

3) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa Appaltatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

4) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa Appaltatrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso dell'Amministrazione l'Impresa Appaltatrice ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per l'Impresa Appaltatrice diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto.

25. Forma del Contratto e Foro competente per le Controversie

La forma di stipulazione del presente contratto è quella della scrittura privata con firma autenticata. Il presente contratto è da registrarsi in caso d'uso. In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di Campobasso